

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3976}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DE MITA)

E' DAL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(FANFANI)

Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi

Presentato il 30 maggio 1989

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente decreto-legge si rende necessario per reiterare le misure del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 113, con le modificazioni introdotte dal Senato della Repubblica in sede di conversione in legge e che non è stato possibile esaminare da parte della Camera dei deputati per decorrenza dei termini costituzionalmente stabiliti.

Le dimensioni del fabbisogno sono ormai tali da richiedere l'attivazione di misure che, nell'aggredire all'origine alcune delle cause che alimentano il disavanzo, siano al contempo idonee a contenere il fabbisogno della Tesoreria statale.

L'articolo 1 del presente provvedimento è inteso ad autorizzare i tesoriери delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle unità sanitarie locali a concedere anticipazioni di cassa entro i limiti della maggiore spesa sanitaria degli anni 1985 e 1986 che non sia stata già finanziata, ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, con i mutui che la Cassa depositi e prestiti è stata in proposito autorizzata a concedere alle regioni in applicazione della stessa legge n. 456, nonché in applicazione del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23.

Le anticipazioni dei tesoriери sono cioè, finalizzate a sostituire le residue erogazioni (stimabili in lire 3.000 miliardi) che la Cassa avrebbe dovuto altrimenti assicurare, a copertura della suddetta maggiore spesa sanitaria, rispetto a quelle disposte in conto dei mutui già concessi (oltre 5.000 miliardi) con le inevitabili ricadute sulla Tesoreria statale.

Le anticipazioni possono essere attivate entro il limite massimo complessivo autorizzato dal Tesoro a livello di singola regione (o provincia autonoma) in relazione alle risultanze che le stesse regioni sono tenute ad evidenziare in applicazione della richiamata legge n. 456 e, per ogni singolo centro di spesa, entro il limite massimo autorizzato da ogni regione o provincia autonoma.

La regolarizzazione di dette anticipazioni nei confronti dei tesoriери è assicurata dallo Stato con rilascio di titoli aventi valuta 1° gennaio 1990 al tasso di interesse nonché alle condizioni di emissioni pari a quelli vigenti sul mercato alla stessa data del 1° gennaio 1990.

Con analoga procedura si provvede, mediante l'articolo 2, alla copertura dell'80 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, relativi agli esercizi dal 1982 al 1986, che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della legge-quadro 10 aprile 1981, n. 151.

In particolare, i tesoriери delle regioni e degli enti pubblici che gestiscono servizi di pubblico trasporto locale sono autorizzati a concedere anticipazioni di cassa entro i limiti della maggiore spesa assentita dal Tesoro, sulla base delle risultanze accertate in applicazione delle disposizioni recate dal decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18.

Come per le anticipazioni previste dall'articolo 1, anche per quelle di cui all'articolo in parola è previsto il versamento del loro ammontare, per le regioni, nel conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato e, per gli

altri enti interessati, nelle contabilità speciali infruttifere aperte presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato.

Le anticipazioni — che sono finalizzate a sostituire i mutui che la Cassa depositi e prestiti dovrebbe altrimenti concedere ai sensi della legge n. 18 del 1987 — non possono superare il complessivo importo di lire 3.000 miliardi, che corrisponde alla stima dell'80 per cento dei suddetti disavanzi.

Con l'articolo 3 si provvede a disciplinare l'emissione dei titoli da rilasciare ai tesorieri a fronte delle anticipazioni effettuate ai sensi degli articoli 1 e 2, nonché alla copertura degli oneri relativi agli interessi sulle anticipazioni maturati a tutto il 31 dicembre 1989) valutati in lire 500 miliardi.

L'articolo 4 è volto a ricondurre nella Tesoreria statale anche gli importi rinvenienti dai mutui concessi, dagli istituti di credito speciale e dalle sezioni opere pubbliche delle aziende di credito, agli enti tenuti all'osservanza delle norme recate dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva della Tesoreria unica, e delle disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

La disposizione è intesa a porre a regime una disciplina — l'articolo 4 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11 che aveva invece limitato il riflusso nella Tesoreria statale delle sole somme derivanti dai mutui, concessi dai suddetti istituti e sezioni, in ammortamento alla data del 22 luglio 1985.

In via di larga massima, il versamento delle somme in questione dovrebbe attestarsi sui 2.000 miliardi di lire, ivi comprese le somme già versate in applicazione del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 113, reiterato con il presente provvedimento.

Infine, con l'articolo 5 si dispone sostanzialmente un ridimensionamento delle spese destinate all'acquisto di beni e servizi dalle amministrazioni centrali e dalle aziende autonome.

Il ridimensionamento è effettuato riducendo del 2 per cento i totali delle categorie di bilancio « Acquisto di beni servizi » rimodulati sulla base delle disposizioni recate dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, in materia di finanzia pubblica.

Le economie conseguibili si stimano in circa 400 miliardi.

Vengono inoltre abrogate le disposizioni che consentono ai datori di lavoro di cedere all'INPS i crediti vantati dagli stessi verso lo Stato e gli enti pubblici in sostituzione del pagamento dei contributi previdenziali e ciò in adesione a quanto deliberato dal Senato della Repubblica in sede di approvazione del citato decreto-legge 28 marzo 1989, n. 113.

* * *

L'accluso provvedimento viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

1) *Regolazione in titoli residuo debito U.S.L. anni 1985 e 1986.*

Come è noto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, ha stabilito il ripiano dei debiti delle UU.SS.LL. per gli anni 1985 e 1986, mediante mutui che le regioni possono contrarre con la Cassa DD.PP., con ammortamento a carico dello Stato.

Per effetto di tale normativa al momento risultano concessi mutui dalla Cassa DD.PP. per complessive lire 5.500 miliardi a fronte di debiti pregressi stimati in lire 8.500 miliardi.

La disposizione dell'articolo 1 prevede:

a) anticipazioni da parte dei tesoreri delle regioni e delle UU.SS.LL. del residuo debito non ancora finanziato dalla Cassa DD.PP. (circa 3.000 miliardi).

L'onere a carico dello Stato per gli interessi delle anticipazioni a far tempo dalla loro concessione a tutto il 31 dicembre 1989 — regolati al tasso previsto nelle convenzioni di tesoreria — è stato prudenzialmente valutato in lire 300 miliardi, ipotizzando una esposizione media dell'ordine di lire 2.500 miliardi, per otto mesi;

b) regolazione entro il limite di lire 3.000 miliardi delle anticipazioni concesse dai tesoreri mediante rilascio di titoli di Stato con valuta 1° gennaio 1990; alla relativa copertura si provvede con corrispondente anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti.

2) *Regolazione in titoli dell'80 per cento dei disavanzi delle aziende di trasporto per gli anni dal 1982 al 1986.*

Il decreto legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, ha previsto il finanziamento mediante mutui concessi dalla Cassa DD.PP. alle regioni dell'80 per cento delle perdite delle aziende pubbliche di trasporto locale per gli anni 1982-1986; è prevista l'assunzione a carico del bilancio dello Stato dell'onere di ammortamento dei mutui.

Al momento non risultano concessi mutui da parte della Cassa DD.PP. e, pertanto, resta da finanziare l'intera operazione che può quantificarsi in circa 3.000 miliardi.

La norma dell'articolo 2 prevede:

a) anticipazioni da parte dei tesorieri delle regioni e degli enti pubblici che gestiscono servizi di pubblico trasporto pari alle perdite da finanziare (3.000 miliardi).

L'onere a carico dello Stato per gli interessi delle anticipazioni per l'anno 1989 è stato valutato in lire 200 miliardi, ipotizzando una esposizione media dell'ordine di lire 2.000 miliardi, per otto mesi, in relazione alla circostanza che la documentazione per l'accertamento delle perdite non è ancora perfezionata;

b) regolazione delle anticipazioni mediante cessione di titoli dello Stato con valuta 1° gennaio 1990; alla relativa copertura si provvede con corrispondente anticipazione da parte della Cassa di depositi e prestiti.

3) Copertura onere.

Per la copertura degli oneri relativi agli interessi sulle anticipazioni dei tesorieri per l'anno 1989, si utilizzano le disponibilità dei capitoli 5935 e 5957 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Sul capitolo 5935, si ricorda, sono iscritti ed ancora interamente disponibili miliardi 200, relativi alla copertura dei mutui autorizzati per il finanziamento dell'80 per cento dei disavanzi delle aziende di trasporto locale (cfr. articolo 5 del decreto-legge n. 833/1986 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18/1987); l'importo non risulta utilizzato in quanto non è stato ancora attivato alcun mutuo con la Cassa DD.PP.. Sul capitolo 5957 — specificatamente istituito in forza dell'articolo 1, comma 2 bis del decreto legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733 e dell'articolo 13 del richiamato decreto legge n. 382/1987, con uno stanziamento di lire 1.200 miliardi — sono invece impegnati per il corrente anno miliardi 750 circa per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui già concessi dalla Cassa DD.PP..

Complessivamente sui due capitoli sopra indicati esiste per l'anno 1989 una disponibilità complessiva di miliardi 650, sufficiente alla copertura dell'onere per l'anno 1989.

La disponibilità si rinviene anche nella proiezione degli stanziamenti dei due capitoli per gli anni successivi al 1989 e, pertanto, essa garantisce la copertura finanziaria dell'onere relativo al rimborso delle anticipazioni che verranno concesse dalla Cassa di depositi e prestiti, valutato in circa 650 miliardi annui, rimborso che sarà effettuato alle stesse condizioni di cui ai citati decreti-legge nn. 382/1987 e 833/1986.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 113.

DECRETO-LEGGE 29 MAGGIO 1989, N. 201

PAGINA BIANCA

Decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1989.

Misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di razionalizzare i flussi di cassa della Tesoreria statale, nonché di ridurre le spese per l'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali ed aziende autonome dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. I tesorieri delle regioni e delle unità sanitarie locali sono autorizzati a concedere, anche in deroga alle loro norme statutarie, anticipazioni straordinarie di cassa entro il limite dell'importo della spesa sanitaria relativa agli anni 1985 e 1986, finanziabile con operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, al netto delle somme già erogate dalla Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'anticipazione è attivata da ogni singolo tesoriere per l'importo all'uopo comunicato dalla regione al proprio tesoriere ed a quelli delle unità sanitarie locali. L'ammontare complessivo delle anticipazioni non potrà superare l'importo autorizzato dal Ministero del tesoro per ogni singola regione. Fino al 31 dicembre 1989 alle anticipazioni si applicano le condizioni previste dalle rispettive convenzioni di tesoreria, con onere a carico del bilancio dello Stato.

3. Le anticipazioni sono versate a cura dei tesorieri, in unica soluzione, sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna re-

gione intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato e, per quanto riguarda le unità sanitarie locali, nelle rispettive contabilità speciali infruttifere aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

4. Il Ministro del tesoro concede le autorizzazioni di cui al comma 2 sulla base delle domande di mutuo prodotte dalle regioni ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 6, del decreto-legge di cui al comma 1 e dell'articolo 2 del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23.

5. L'esposizione debitoria delle regioni e delle unità sanitarie locali, nei confronti dei rispettivi tesorieri, in relazione alle anticipazioni concesse, è assunta a carico del bilancio dello Stato ed è regolata, entro il limite di lire 3.000 miliardi, mediante rilascio ai tesorieri di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1990 e al tasso di interesse nonché alle condizioni di emissione pari a quelli vigenti sul mercato, per titoli corrispondenti, alla data stessa.

ARTICOLO 2.

1. I tesorieri delle regioni e degli enti pubblici che gestiscono servizi di pubblico trasporto sono autorizzati a concedere, anche in deroga alle loro norme statutarie, anticipazioni straordinarie di cassa entro il limite della maggiore spesa occorrente per la copertura dell'80 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986, che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

2. Le anticipazioni sono attivate per l'importo autorizzato dal Ministero del tesoro. Fino al 31 dicembre 1989 alle anticipazioni si applicano le condizioni previste dalle rispettive convenzioni di tesoreria, con onere a carico del bilancio dello Stato. L'importo delle anticipazioni è versato, in unica soluzione, sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato e nelle contabilità speciali infruttifere aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato per gli altri enti pubblici tenuti ad attivare le predette contabilità ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. Le regioni, ai fini di quanto previsto dal comma 2, integrano la documentazione trasmessa al Ministero del tesoro in applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, con l'elenco dei tesorieri di cui al comma 1.

4. L'esposizione debitoria delle regioni e degli enti pubblici in relazione alle anticipazioni concesse ai sensi del comma 1 è assunta a carico del bilancio dello Stato ed è regolata, entro il limite di lire 3.000 miliardi, mediante rilascio ai tesorieri di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1990 e al tasso di interesse nonché alle condizioni di emissione pari a quelli vigenti sul mercato, per titoli corrispondenti, alla data stessa.

ARTICOLO 3.

1. Per l'attuazione del presente decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare al Tesoro dello Stato anticipazione di pari importo, da estinguere alle stesse condizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, ed al decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18. All'onere dell'ammortamento della anticipazione si provvede con le autorizzazioni di spesa recate dalle disposizioni predette.

2. All'onere derivante per gli interessi sulle anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, comma 2, valutato per l'anno 1989 in complessive lire 500 miliardi, si provvede, quanto a lire 200 miliardi e quanto a lire 300 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 5935 e 5957 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

1. Gli importi non utilizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi a mutui già in ammortamento, concessi dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche delle aziende di credito agli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720, e nell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, devono essere versati nei conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale o nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni provinciali della Tesoreria dello Stato intestate agli enti stessi.

2. Il versamento deve essere effettuato direttamente dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche delle aziende di credito in unica soluzione alla scadenza del 1° settembre 1989, al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti e dei versamenti già effettuati.

3. Gli importi comunque messi a disposizione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sui mutui concessi, debbono essere versati, entro tre giorni lavorativi nei conti correnti e nelle contabilità speciali indicati al comma 1, da cui potranno essere prelevati dal tesoriere dell'ente in relazione alle effettive necessità e con le modalità previste dalla legge 29 ottobre

1984, n. 720, e dall'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e dai relativi decreti di attuazione.

4. Sulle somme non versate alle scadenze previste dai commi 2 e 3 è dovuto da parte delle istituzioni creditizie di cui al comma 1 un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti.

ARTICOLO 5.

1. Le spese per acquisto di beni e servizi iscritte negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni centrali e delle aziende autonome dello Stato per l'anno finanziario 1989, approvate con legge 24 dicembre 1988, n. 542, al netto delle riduzioni apportate in applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 sono ridotte del 2 per cento, con riferimento ai totali delle rispettive categorie di bilancio « Acquisto di beni e servizi ».

2. Le spese riservate e le spese di rappresentanza iscritte negli stati di previsione per l'anno finanziario 1989 delle amministrazioni centrali dello Stato non possono essere integrate, nell'anno predetto, con prelevamento dal fondo di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 24 dicembre 1988, n. 542, è sostituito dal seguente:

« 2. Per l'anno 1989, per l'acquisto di mezzi di trasporto di cui al comma 1 può essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire 2.400 milioni ».

4. Al fine di apportare in bilancio le riduzioni di cui al comma 1, ciascun Ministro comunica al Ministro del tesoro, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i capitoli del proprio stato di previsione e di quello delle aziende autonome da esso dipendenti interessati dalla diminuzione. Analogo obbligo compete agli organi titolari di autonomia funzionale, le cui spese per acquisto di beni e servizi sono iscritte nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Sono abrogate le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, e dall'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1989.

COSSIGA

DE MITA — AMATO — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.